

COMUNE DI DIAMANTE



# COMUNE DI DIAMANTE

Provincia di Cosenza

## ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE

**N. 628 DEL 09 OTTOBRE 2020**

<b>OGGETTO:</b> Tutela della salute pubblica - Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
--

### IL SINDACO

#### VISTI

- l'art. 32 della Costituzione;
- l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833;
- l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**CONSIDERATO** che l'Organizzazione mondiale della Sanità

- il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

- con successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 ha valutato l'epidemia da COVID-19 come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**VISTA** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato fino al 31 luglio 2020, su tutto il territorio nazionale, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6 bis, e dell'articolo 4.

**VISTO** il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

**VISTO** il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica dal COVID-19" convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

**VISTO** il Decreto Presidente Consiglio Ministri dell'11 giugno 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19."

**VISTO** il Decreto Presidente Consiglio Ministri del 14 luglio 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19."

**VISTO** il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 30 luglio 2020, in vigore dal 30 luglio 2020, con il quale sono stati prorogati al 15 ottobre 2020 i termini previsti dall'art. 1, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché di alcuni termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

**VISTO** il decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19."

**VISTO** il decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020, ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19."

**VISTO** il DPCM del 29.07.2020 che proroga lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;

**VISTO** da ultimo il DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2020, n. 125 con il quale, in considerazione del fatto che "Considerato che sebbene le misure finora adottate abbiano permesso un controllo efficace dell'infezione, l'esame dei dati epidemiologici dimostra che persiste una trasmissione diffusa del virus e che pertanto l'emergenza non può ritenersi conclusa" (...) "**e' prorogato.**

**fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza** in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di Patologie derivanti da agenti virali trasmissibili."

**VISTA** l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria **n. 68 del 25.09.2020**, avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni inerenti l'uso di protezioni delle vie aeree e azioni di prevenzione del contagio in tutto il territorio regionale" e richiamato in particolare il punto n. 3 laddove si dispone che "È disposto, a modifica di quanto previsto in allegato A all'Ordinanza n. 55/2020 come integrato dall'Ordinanza n. 58/2020, per tutte le attività economiche, produttive e ricreative e per gli uffici pubblici ed aperti al pubblico, l'obbligo di rilevazione della temperatura corporea per dipendenti ed utenti, impedendo l'accesso nei casi in cui venga rilevata una temperatura superiore a 37,5 C° e comunicando la circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell'ASP territorialmente competente per gli adempimenti di consequenziali."

**VISTO** il chiarimento alla suddetta ordinanza prot. 308112 del 26.09.2020 relativamente alle attività assoggettate all'obbligo della rilevazione della temperatura corporea;

**RILEVATO** da tutti i citati provvedimenti che l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia richiedono la puntuale applicazione delle misure volte al contenimento del virus ivi comprese disposizioni relative agli orari di chiusura al pubblico dei pubblici esercizi (BAR, RISTORANTI, PIZZERIE, PANINOTECHE, PUB, YOGURTERIE, GELATERIE E QUALSIASI ALTRA ATTIVITA' RICONDUCEBILI AL P.E.) al fine di prevenire l'assembramento di persone e quindi il moltiplicarsi dei rischi di diffusione dei contagi;

**RITENUTO** che la descritta situazione, stante anche la recente evoluzione della diffusione dell'epidemia sul territorio comunale e dei comuni limitrofi, impone di mantenere uno stato di allerta ancora maggiore e quindi inasprire le misure già adottate a livello regionale;

**VISTI:**

- l'articolo 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale: "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. [...]"

**DATO ATTO** che è stato effettuato il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi, ritenendo che sia indispensabile assicurare una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica a fronte di interessi di altro tipo;

**PRECISATO** che la presente ordinanza contiene prescrizioni non in contrasto con le misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, ma anzi volte a realizzare le condizioni per una piena attuazione delle stesse con riferimento allo specifico contesto territoriale del Comune di Diamante;

## **ORDINA**

1. **CHE** su tutto il territorio comunale i pubblici esercizi (BAR, RISTORANTI, PIZZERIE, PANINOTECHE, PUB, YOGURTERIE, GELATERIE E QUALSIASI ALTRA ATTIVITA' RICONDUCIBILE AI P.E.) **dovranno stabilire i propri orari di apertura e chiusura al pubblico all'interno della seguente fascia oraria: "dalle ore 05.00 alle ore 24.00";**
2. **CHE** l'obbligo di cui al precedente punto si estende anche al funzionamento dei distributori automatici accessibili al pubblico ovunque essi siano installati;
3. **CHE** le rimanenti attività commerciali e produttive possano procedere anche alla chiusura settimanale domenicale;
4. **CHE** dalle ore 24.00 alle ore 06.00 è stabilito il divieto di consumazione di alcoolici in tutti i luoghi pubblici di competenza comunale;
5. **A TUTTE LE ATTIVITÀ ECONOMICHE, PRODUTTIVE E RICREATIVE** (di cui all'ordinanza regionale n. 55-2020 per i quali era prevista ante ordinanza regionale n. 68-2020 la facoltatività e fatta eccezione per le attività di vendita al dettaglio diverse da supermercati e centri commerciali) **E GLI UFFICI PUBBLICI ED APERTI AL PUBBLICO** di effettuare la rilevazione della temperatura corporea per dipendenti ed utenti, impedendo l'accesso nei casi in cui venga rilevata una temperatura superiore a 37,5 C°, **prevedendo oltre alla sanzione pecuniaria per come già stabilita dall'ordinanza regionale n. 68 del 25.09.2020 anche la sanzione della sospensione dell'attività fino a 5 giorni. Restano esclusi dall'applicazione della sanzione della sospensione dell'attività i soli uffici pubblici delle pubbliche amministrazioni;**
6. **CHE** in tutti i luoghi, ad eccezione delle proprie abitazioni private e/o luoghi che prevedano le condizioni di isolamento rispetto a soggetti non conviventi, è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Sono fatti salvi i casi già ricompresi nei protocolli e

linee guida anti-contagio previste dalla norma. Restano esclusi dall'applicazione dell'obbligo di indossare la mascherina per come prima definito i soli soggetti:

- a. che stanno svolgendo attività sportiva in solitaria o con soggetti conviventi ma con garanzia del mantenimento del distanziamento previsto di almeno 2 metri
- b. i bambini di età inferiore ai sei anni
- c. i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità

**7. CHE** tutti i titolari/legali rappresentanti delle ATTIVITÀ ECONOMICHE, PRODUTTIVE E RICREATIVE nonché DEGLI UFFICI PUBBLICI ed APERTI AL PUBBLICO sono responsabili all'interno dei locali di propria competenza dell'osservanza delle disposizioni di cui al punto 6 anche in riferimento ai clienti/utenti prevedendo per gli stessi, oltre all'applicazione delle sanzioni già previste, anche la sanzione della sospensione dell'attività fino a 5 giorni. **Restano esclusi dall'applicazione della sanzione della sospensione dell'attività i soli uffici pubblici delle pubbliche amministrazioni;**

**8. ALLA POLIZIA MUNICIPALE E AGLI ALTRI AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA**, di vigilare per l'esatta osservanza della presente ordinanza affinché adottino i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei trasgressori.

## AVVISA

Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, nella Legge 14 luglio 2020 n. 74, al quale integralmente si rinvia.

## DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza sull'Albo Pretorio on line del Comune di Diamante, nel sito istituzionale [www.comune-diamante.it](http://www.comune-diamante.it) e l'invio di copia, per quanto di competenza:

- all'Ufficio di Polizia Municipale – sede per l'emissione dei successivi conseguenti atti
- alla Locale Stazione dei Carabinieri
- alla Prefettura di Cosenza
- al Presidente della Giunta Regionale per la Calabria
- alla Questura di Cosenza
- al Commissariato di P.S. di Scalea

- al Comando Guardia di Finanzia di Scalea

**Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Diamante e sul sito web istituzionale.**

## **A V V E R T E**

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

- Ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune.



**IL VICESINDACO**  
Geom. Giuseppe PASCALE